

Allegato "A" al N.16447 Rep./N.12628 Racc.

STATUTO

ARTICOLO 1

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - DURATA

1.1 In memoria della Famiglia Giuseppe Carrara ed Elisabetta Epis e di alcuni suoi parenti, su iniziativa di Don Gianpaolo Carrara e con la collaborazione di Don Pierluigi Carrara, è costituita, in forma di Ente del Terzo Settore nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, una Fondazione senza scopo di lucro denominata:

"FONDAZIONE GEDAMA",

d'ora innanzi la "Fondazione".

1.2 La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo Settore nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo Settore (D. Lgs. n.117/2017) e dal Codice Civile.

1.3 A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore la denominazione sociale si deve intendere sin da ora integrata in:

"FONDAZIONE GEDAMA - ENTE DEL TERZO SETTORE",

e dovrà essere riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività e in qualunque atto, corrispondenza e comunicazione rivolta a terzi ed in genere al pubblico.

1.4 La Fondazione potrà fare uso della denominazione in forma abbreviata:

"FONDAZIONE GEDAMA - ETS".

1.5 La Fondazione ha durata illimitata.

1.6 La Fondazione ha sede legale in Ponte San Pietro, Viale Italia n.14. La variazione della sede legale nell'ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria.

1.7 Con deliberazione dell'Organo Amministrativo potranno essere istituite, sia in Italia che all'estero, sedi operative e uffici al fine di svolgere attività accessorie e strumentali di promozione, sviluppo e incremento delle attività della Fondazione.

ARTICOLO 2

FINALITA', SCOPO E ATTIVITÀ

2.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2.2 La Fondazione si propone l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, testimoniando l'amore di Cristo verso i bisognosi e gli emarginati, con particolare attenzione alle nuove forme di povertà della donna a partire da quelle vittime del traffico degli esseri umani, ridotte in schiavitù e sfruttate nella prostituzione, con forme di presenza e di azione adeguate alle esigenze del nostro tempo e senza finalità lucrative.

La Fondazione nello specifico pone in essere tutte le iniziative idonee a venire incontro alle molteplici esigenze dei bi-

sognosi, degli emarginati e delle donne.

2.3 La Fondazione persegue tale scopo mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'art.5 comma 1 del D. Lgs. 117/2017:

- attuare iniziative e realizzare interventi a favore delle persone che si trovano in condizioni di nuove ed emergenti povertà (art.5 comma 1 lettere a) e u);
- sostenere persone italiane e straniere in situazione di fragilità e a rischio di esclusione sociale, aiutandole a raggiungere la necessaria autonomia personale e ad ottenere il rispetto dei diritti fondamentali per la vita e per lo sviluppo armonico della persona (art.5 comma 1 lettere a), r) e w);
- realizzare interventi idonei a dare risposta al bisogno di liberazione, promozione sociale ed integrazione delle persone vittime della tratta, specialmente quelle avviate allo sfruttamento sessuale e comunque coinvolte nel mondo della prostituzione sia femminile che maschile (art.5 comma 1 lettere a), r) e w);
- promuovere iniziative di informazione e sensibilizzazione del territorio sui temi delle nuove povertà, dell'emarginazione e della tratta (art.5 comma 1 lettere i) e w);
- promuovere la formazione delle famiglie coinvolte nei progetti della Fondazione, nonché degli operatori e dei volontari destinati a supportarne l'attività (art.5 comma 1 lettere d) e i);
- costituire, promuovere e modificare qualsiasi iniziativa volta ad offrire a persone vittime della tratta e dello sfruttamento sessuale una relazione di aiuto, prospettando le vie di fuga e di liberazione, i programmi di protezione sociale o progetti specifici di autonomia e ponendo attenzione anche alla tutela sanitaria (art.5 comma 1 lettere a), c), r) e w);
- accogliere le persone bisognose in Case Famiglia di pronto intervento o di condivisione diretta e in altre strutture, allo scopo di svolgere un'azione di protezione, di sostegno, di accompagnamento per il periodo necessario per una rigenerazione della persona a tutti i livelli, e quindi di sostegno nell'autonomia (art.5 comma 1 lettere a) e r);
- creare le condizioni psicologiche, sociali e materiali per garantire alle persone, vittime della tratta a scopo di sfruttamento sessuale, il diritto di non prostituirsi (art.5 comma 1 lettere a e w);
- progettare e realizzare programmi di protezione sociale finalizzati ad assicurare percorsi di assistenza, formazione e integrazione sociale alle persone che intendono sottrarsi alla violenza e ai condizionamenti delle organizzazioni criminali dedite al traffico di persone (art.5 comma 1 lettere a), d), r) e w).

2.4 Per la realizzazione dei programmi di assistenza e protezione sociale ai sensi della normativa vigente, la Fondazione

potrà richiedere l'iscrizione in registri, albi o elenchi previsti dalla legge, ivi inclusa la Terza Sezione del Registro delle Associazioni e degli Enti che svolgono attività a favore degli immigrati.

ARTICOLO 3

ATTIVITÀ SECONDARIE E STRUMENTALI

3.1 La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente articolo 2, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri ed i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art.6 del D. Lgs. n.117/2017; tali attività devono essere oggetto di rendicontazione separata, al fine di garantire il rispetto dei limiti stabiliti per la loro secondarietà, come disciplinato dal DM 19 maggio 2021 n.107.

3.2 Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa all'Organo Amministrativo.

3.3 La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida e norme tempo per tempo vigenti.

ARTICOLO 4

VOLONTARI E LAVORATORI DIPENDENTI

4.1 La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art.17 del D. Lgs. 117/2017. I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti nell'apposito registro, tenuto a cura dell'Organo Amministrativo. La Fondazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell'art.18 del D. Lgs. 117/2017.

4.2 La Fondazione può avvalersi del supporto di professionisti, Enti (Società, Istituti di ricerca, ecc.), Organismi, anche mediante appositi accordi e convenzioni.

4.3 La Fondazione può avvalersi di personale dipendente nei modi previsti dalla legge.

ARTICOLO 5

PATRIMONIO

5.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione e dai beni ricevuti in dotazione dal Fondatore, descritti nell'atto costitutivo.

5.2 Tale patrimonio potrà essere incrementato con donazioni, lasciti, legati ed obblazioni di beni mobili ed immobili, eventualmente costituiti in amministrazioni separate, secondo la volontà dei donatori.

5.3 La Fondazione potrà acquisire fondi patrimoniali da altri Enti ed impegnarsi a mantenerne, per quanto possibile, la destinazione originaria, purché non in contrasto con le proprie finalità.

5.4 Per l'adempimento dei propri scopi la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- redditi derivanti dal patrimonio della Fondazione;
- introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività della Fondazione;
- contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari;
- entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie;
- dai fondi pervenuti mediante raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art.7, comma 2, CTS;
- donazioni, oblazioni o atti di liberalità;
- ogni altra entrata compatibile con le finalità della Fondazione e nei limiti consentiti dal D. Lgs. 117/2017.

5.5 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi e entrate comunque denominate, è interamente utilizzato per lo svolgimento delle attività della Fondazione e per il perseguimento esclusivo delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al presente Statuto.

5.6 In caso di riduzione del patrimonio al di sotto del minimo legale, l'Organo Amministrativo, senza indugio, e, in caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo, provvedono alla ricostituzione del patrimonio o deliberano la trasformazione, la fusione o lo scioglimento della Fondazione.

ARTICOLO 5-BIS

PATRIMONI DESTINATI

L'Organo Amministrativo può istituire patrimoni e fondi destinati o vincolati alla realizzazione di specifici progetti, attività o iniziative rientranti negli scopi istituzionali della Fondazione, nonché in relazione a operazioni di finanziamento o autofinanziamento, nel rispetto delle disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 e ss. mm. ii. (Codice del Terzo Settore).

Tali patrimoni e fondi devono essere esclusivamente destinati al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale della Fondazione e non possono in alcun caso essere distribuiti, neppure in forma indiretta.

Gli eventuali avanzi di gestione derivanti dalla gestione dei patrimoni o fondi destinati restano vincolati alle medesime finalità.

I patrimoni e i fondi destinati devono avere idonea e separata rappresentazione nei documenti contabili e nel bilancio della Fondazione, in conformità alla normativa vigente e ai principi di trasparenza e correttezza amministrativa.

ARTICOLO 6

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono Organi della Fondazione:

- * il Consiglio di Amministrazione;
- * il Presidente e il Vice Presidente;
- * l'Organo di Controllo;
- * l'Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del D. Lgs. 117/2017).

ARTICOLO 7

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

7.1 La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da tre (3) membri. Ne fa parte di diritto il Fondatore, finché in vita e non impedito. Gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Fondatore.

7.2 I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

7.3 In caso di mancanza o impedimento permanente del Fondatore, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione spetta alla persona eventualmente designata dal medesimo con atto formale, anche testamentario.

7.4 Qualora tale designazione non sia stata effettuata, ovvero in caso di mancanza o impedimento della persona designata, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione è attribuita al legale rappresentante pro tempore della Comunità Papa Giovanni XXIII, ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, con sede in Rimini, Via Mameli n.1.

ARTICOLO 8

DECADENZA ED ESCLUSIONE

8.1 I Consiglieri cessano dalla carica per:

- scadenza del mandato;
- dimissioni;
- revoca da parte del soggetto che li ha nominati;
- decadenza;
- impedimento permanente.

8.2 Il Consigliere è dichiarato decaduto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in caso di assenza ingiustificata per almeno cinque riunioni nel corso del mandato ovvero per due riunioni consecutive.

8.3 In caso di cessazione di un consigliere prima della scadenza del mandato, il soggetto competente alla nomina provvede alla sua sostituzione. Il consigliere così nominato resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio.

ARTICOLO 9

POTERI

9.1 Il Consiglio di Amministrazione ha competenza generale per il funzionamento e l'amministrazione della Fondazione, esercitando tutti i poteri necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali e l'esercizio delle attività previste dallo Statuto, sia in ordine alla gestione ordinaria sia a quella straordinaria.

9.2 Il Consiglio di Amministrazione può compiere tutti gli at-

ti utili, necessari ed opportuni per il perseguimento degli scopi istituzionali, inclusi:

- amministrazione e utilizzo del patrimonio e delle risorse finanziarie;
- organizzazione e funzionamento dei servizi;
- gestione dei rapporti con il personale, nel rispetto della normativa vigente.

9.3 In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- elegge al suo interno il Presidente e il vice Presidente;
- discute e approva i programmi e le iniziative della Fondazione;
- predispone, discute e approva il bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso al 31 dicembre entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio;
- predispone e approva eventuali regolamenti interni;
- discute e approva i programmi annuali di attività della Fondazione, proposti dal Presidente o da altri consiglieri;
- delibera sull'impiego dei fondi, sulla destinazione delle rendite e delle entrate, eventualmente destinandole in parte a patrimonio vincolato;
- fissa annualmente l'ammontare minimo delle liquidità patrimoniali;
- delibera sull'accettazione di beni, contributi e quote;
- delibera sulle modifiche statutarie, sulla trasformazione o estinzione della Fondazione secondo quanto previsto dallo Statuto;
- determina eventuali criteri e tetti massimi per rimborsi spesa o compensi eventualmente dovuti a consiglieri, Presidente e Segretario, nel rispetto del principio di gratuità dell'Organo Amministrativo;
- delibera sull'eventuale ricorso a collaborazioni, consulenze o incarichi professionali, fissandone compensi proporzionati e tracciabili;
- può conferire deleghe di funzioni al Presidente o ad altri consiglieri, limitate ad atti specifici e documentate nelle forme di legge;
- può nominare procuratori per atti determinati o categorie di atti, specificando eventuali compensi e delegando il Presidente per gli adempimenti formali conseguenti;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- nomina il Segretario Generale;
- nomina l'Organo di Controllo e, se obbligatorio ai sensi dell'art.31 del D. Lgs. 117/2017, l'Organo di Revisione;
- delibera l'estinzione dell'Ente e la devoluzione del patrimonio nelle forme previste dal presente Statuto.

ARTICOLO 10

ADUNANZE

10.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante avviso da inviare al domicilio di ciascun consigliere con lettera, con telegramma, con fax, con e-mail almeno

cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo provvedere, in caso di urgenza, con termini più brevi ed anche verbalmente.

10.2 Il Consiglio di Amministrazione appena nominato si riunisce su convocazione, anche verbale, del membro più anziano per età e delibera preliminarmente, a maggioranza assoluta dei componenti, sulla elezione del nuovo Presidente e del Vice Presidente, e, solo in caso di sua riunione in forma totalitaria, anche su ogni altro argomento venga concordemente posto all'ordine del giorno.

10.3 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede della Fondazione, o in qualsiasi altro luogo designato dal Presidente, almeno due volte l'anno per l'esame dei bilanci consuntivo e preventivo, e comunque tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta da almeno due consiglieri o dall'Organo di Controllo per problemi inerenti il bilancio o l'esercizio finanziario.

10.4 Le riunioni del Consiglio vengono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

10.5 Salvo quanto precisato in ordine alla prima riunione, per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri ed esse sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti è determinante il voto del Presidente, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, quello del Vice Presidente o, altrimenti, del Consigliere più anziano per età. Il voto è palese ed è esclusa la delega del voto.

10.6 Per la validità delle delibere inerenti modifiche statutarie, trasformazione ed estinzione dell'Ente, è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.

10.7 Hanno diritto di partecipare alle riunioni, del Consiglio, senza diritto di voto, ma con facoltà di intervento, coloro che siano invitati dal Presidente in relazione alla importanza degli argomenti previsti all'ordine del giorno delle riunioni e purché tali argomenti siano attinenti alle finalità statutarie della Fondazione; in particolare il Presidente ha la facoltà di invitare ai lavori relatori tecnici o esperti nelle materie trattate.

10.8 I Consiglieri che abbiano interessi in contrasto, o concorrenti con uno o più argomenti posti all'ordine del giorno, sono esclusi dal Presidente dalla partecipazione alla deliberazione relativa e non concorrono alla formazione del quorum costitutivo e deliberativo dell'adunanza.

10.9 Il verbale dell'adunanza deve constare della firma del Presidente e del Segretario: qualora alcuno degli intervenuti si allontani ne deve essere fatta menzione nel verbale dell'adunanza.

ARTICOLO 11

IL PRESIDENTE

11.1 Il Presidente della Fondazione è il Fondatore Don Gian-

paolo Carrara, membro di diritto del Consiglio di Amministrazione.

11.2 Il Presidente dura in carica tre anni, in conformità alla durata del Consiglio di Amministrazione. Alla scadenza di ciascun mandato, qualora il Fondatore sia in vita e non abbia rinunciato alla carica, egli è confermato nel ruolo di Presidente per il nuovo mandato del Consiglio di Amministrazione, senza necessità di ulteriore deliberazione.

11.3 In caso di decesso del Fondatore, la carica di Presidente spetta di diritto al fratello Don Pierluigi Carrara, il quale assume l'incarico per la durata del Consiglio di Amministrazione in corso ed è rieleggibile.

11.4 In caso di impedimento permanente, dimissioni o decesso anche del suddetto, il Consiglio di Amministrazione provvede entro dieci giorni alla nomina del nuovo Presidente tra i propri membri mediante votazione a maggioranza assoluta dei componenti.

11.5 Il Presidente può essere revocato dal Consiglio di Amministrazione, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti, esclusivamente per gravi irregolarità nell'amministrazione della Fondazione o per gravi violazioni delle norme statutarie. La deliberazione di revoca deve essere preceduta dalla comunicazione al Presidente, almeno quindici giorni prima, di una mozione motivata sottoscritta da almeno due consiglieri.

11.6 Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio ed esercita le funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente statuto.

ARTICOLO 12

IL VICE PRESIDENTE

12.1 Il Vice Presidente viene indicato dal Consiglio di Amministrazione con le stesse modalità di elezione del Presidente subito dopo la nomina di questi e può essere revocato per gli stessi motivi e con le stesse modalità di revoca del Presidente di cui al precedente articolo 7.

12.2 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza esercitandone gli stessi poteri.

ARTICOLO 13

IL SEGRETARIO

13.1 Il Segretario della Fondazione è anche Segretario del Consiglio di Amministrazione. Egli è nominato dal Consiglio di Amministrazione. Il Segretario dura in carica quanto il Consiglio che lo ha nominato e per la sua eventuale sostituzione competente è il Consiglio di Amministrazione che delibera a maggioranza.

13.2 Il Segretario provvede al disbrigo delle pratiche di ordinaria Amministrazione, avuto preventiva autorizzazione dal Presidente.

13.3 Sono altresì di competenza del Segretario le seguenti competenze:

- verbalizzazione delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
- firma della corrispondenza corrente, previa apposita delega conferitagli dal Presidente;
- predisposizione materiale dello schema di bilancio consuntivo;
- ogni altra competenza rimessagli di volta in volta dal Presidente.

ARTICOLO 14

ORGANO DI CONTROLLO

14.1 L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione che lo nomina. Qualora sia collegiale sarà composto da tre membri effettivi e due supplenti.

14.2 Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile, ed essi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

14.3 L'Organo di Controllo e l'Organo di Revisione durano in carica per tre esercizi, sono rieleggibili e decadono alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla nomina.

14.4 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001 n.231, qualora applicabili, nonché sulle adeguatezze dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'organo di Controllo esercita inoltre i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche e solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo: le riunioni dell'Organo di Controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

14.5 I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

14.6 Al superamento dei limiti di cui all'art.31 del D. Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti può essere attribuita all'Organo di Controllo che, in tal senso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui il Consiglio di Amministrazione decida di affidare la revisione ad un revisore legale dei conti o ad una

società di revisione iscritti nell'apposito registro.

14.7 L'Organo di Controllo assiste alle riunioni dell'Organo Amministrativo.

ARTICOLO 15

GRATUITÀ DELLE CARICHE

15.1 Tutte le cariche sono gratuite, salvo eventuale rimborso delle spese sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, e salva l'eventuale retribuzione per il Consiglio di Amministrazione, per l'Organo di Controllo e per l'Organo di Revisione, se nominato, il tutto nei limiti e nel pieno rispetto del divieto di distribuzione anche indiretta di utili.

15.2 La Fondazione, nei casi previsti dalle disposizioni di legge vigenti, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

ARTICOLO 16

LIBRI VERBALI

16.1 I verbali delle deliberazioni del Consiglio devono essere trascritti a cura del Segretario Generale su apposito registro in ordine cronologico e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

16.2 I verbali dell'Organo di Controllo devono essere trascritti su apposito registro.

16.3 Qualora si avvalga dell'opera di volontari, la Fondazione istituisce il Registro dei Volontari, il quale è tenuto a cura dell'organo amministrativo. Il registro dei Volontari può essere esaminato da ciascun consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo.

ARTICOLO 17

BILANCIO

17.1 L'esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro tale termine il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio preventivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso.

17.2 La Fondazione deve redigere e depositare il bilancio di esercizio in conformità a quanto previsto all'art.13 del D. Lgs. 117/2017.

17.3 Il bilancio deve essere accompagnato da una relazione che illustri l'attività nel suo complesso e l'andamento della gestione nei vari settori in cui la Fondazione ha operato, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio.

17.4 Al bilancio deve inoltre essere allegata la relazione dell'Organo di Controllo e/o dell'Organo di Revisione qualora nominato.

17.5 La Fondazione, nei casi previsti all'art.14 del D. Lgs.

117/2017, redige il Bilancio sociale secondo Linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e ne dà adeguata pubblicità attraverso il deposito presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e la pubblicazione nel proprio sito internet, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

17.6 La Fondazione adotta i libri sociali in conformità a quanto disposto dall'art.15 del D. Lgs. 117/2017 e le scritture contabili nel rispetto delle disposizioni dell'art.13 del D. Lgs. 117/2017 e si conforma alle altre norme di legge eventualmente applicabili.

ARTICOLO 18

UTILI DELLA GESTIONE

18.1 Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività di interesse generale.

18.2 È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art.8, comma 3 del D. Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 19

SCIoglimento

19.1 Nel caso lo scopo della Fondazione sia stato raggiunto, si sia esaurito o sia divenuto impossibile o di scarsa utilità, ovvero se il patrimonio divenga insufficiente ed in generale quando ricorrano le cause di estinzione previste dagli articoli 27 e 28 del Codice civile, la Fondazione si estingue.

19.2 L'organo liquidatorio monocratico o collegiale è nominato dall'Organo Amministrativo.

19.3 In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 20

NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile in tema di fondazioni, il D. Lgs. 117/2017 e le altre norme di legge in materia.

ARTICOLO 21

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia insorga tra gli Organi della Fondazione, tra i membri degli Organi della Fondazione e la Fondazione, tra gli Organi della Fondazione, i membri degli Organi della Fondazione e la Fondazione in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello Statuto o del D. Lgs. 117/2017 e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa

al giudizio di Collegio Arbitrale, che giudica secondo diritto
e svolgendo un arbitrato rituale.

F.to Carrara Gianpaolo

F.to PAOLO DIVIZIA L.S.